

## Il commercialista può lavorare gratis per parenti e amici

**Data Articolo: 19 Novembre 2015**

**Autore Articolo: Giovanni Fanni**

I **commercialisti** possono offrire **servizi professionali** gratis a parenti e amici senza alcun timore che il Fisco possa inventare compensi o redditi inesistenti.

È questa per sommi capi la conclusione alla quale è arrivata la Cassazione con la **sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015**, dopo aver discusso in merito alla possibilità che l'operato di un **professionista**, nei confronti di parenti o amici con i quali intercorra un rapporto di lavoro, possa essere lecitamente gratuito.

È necessario premettere che la Corte di Cassazione già in passato, con la **sentenza n. 16966/2005**, aveva affermato che l'onerosità costituisce un elemento normale del contratto d'opera, ma non è essenziale ai fini della sua validità. Pertanto si può affermare che è consentita al **professionista** la prestazione gratuita della sua attività per motivi di amicizia, familiarità, ordine sociale oppure convenienza, anche indiretta.

Tuttavia è altrettanto vero che effettuare eccessive prestazioni gratuite sarebbe palesemente antieconomico per il **professionista** e, pertanto, giustificerebbe una eventuale azione di rettifica del reddito da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame l'ufficio emetteva avviso di **accertamento** chiedendo imposte, sanzioni ed interessi per l'anno 2001, in quanto un **professionista**, esercente l'attività di consulente fiscale, non aveva emesso fatture a 72 clienti per prestazioni effettuate gratuitamente. Le ragioni dell'amministrazione finanziaria venivano accolte in primo grado e in seguito respinte in Commissione Tributaria Regionale, che ribaltava la sentenza della Commissione Provinciale accogliendo le istanze del contribuente.

La **Cassazione**, confermando la sentenza d'appello, ha ritenuto plausibile la gratuità dell'opera svolta dal **professionista** *"in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi"* clienti, nonché del fatto che *"il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza"*.

Inoltre l'attività svolta in loro favore riguardava soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata *"all'incremento della clientela"*, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l'assunto del contribuente circa la sua gratuità.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>